

## **ACCORDO SULLO STATUS**

**E**

### **SULLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LE PERSONE SCOMPARSE**

Le parti del presente accordo,

preoccupate per il numero di persone scomparse ogni anno a causa di conflitti armati, violazioni dei diritti umani, calamità naturali e di origine umana, e altre cause involontarie;

rilevando che il problema delle persone scomparse non conosce confini e che la questione delle persone scomparse viene considerata sempre più un problema a livello globale, che richiede quindi una risposta internazionale strutturata e sostenibile;

tenendo conto degli importanti sviluppi degli ultimi due decenni relativi alle modalità di affrontare la questione, inclusi gli sforzi legali intesi a individuare le persone scomparse e l'utilizzo di moderne metodologie forensi per garantire l'accuratezza dell'identificazione;

consapevoli dei costi per la società e le famiglie dovuti alla mancata individuazione delle persone scomparse, incluse le sofferenze derivanti dal non sapere dove si trovano i propri cari o le circostanze della loro scomparsa;

rilevando che le persone scomparse sono soprattutto di sesso maschile, in particolare a seguito di conflitti armati e violazioni dei diritti umani, e che coloro che restano, donne e bambini, sono particolarmente vulnerabili;

riconoscendo gli sforzi delle organizzazioni governative e non-governative nell'affrontare la questione delle persone disperse in tutto il mondo;

affermando che gli Stati dovrebbero adottare tutti i possibili provvedimenti per individuare le persone scomparse, conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale, in particolare gli strumenti sui diritti umani e gli artt. 32-34 del Protocollo addizionale I della Convenzione di Ginevra;

prendendo atto della vasta esperienza acquisita dalla Commissione internazionale per le persone scomparse in materia di persone scomparse, ed esprimendo il loro impegno a migliorare i quadri normativi alla base degli sforzi per l'individuazione delle persone scomparse;

ricordando che la Commissione internazionale per le persone scomparse è stata istituita al Summit G7 di Lione del 1996, su iniziativa del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, inizialmente per garantire la cooperazione dei governi per l'individuazione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia;

ricordando inoltre che la Commissione internazionale per le persone scomparse è attiva a livello globale dal 2004, assistendo le autorità pubbliche nell'individuazione e identificazione delle persone scomparse, sia a causa di conflitti armati che di violazioni dei diritti umani, calamità naturali e di origine umana e altre cause involontarie, e contribuendo alla giustizia e all'avanzamento dello stato di diritto, ponendo quindi rimedio alle mancanze del diritto umanitario;

accogliendo le iniziative adottate alla conferenza internazionale "Le persone disperse: un'agenda per il futuro", l'Aia, 2013, inclusa l'istituzione di un Forum globale sulle persone scomparse;

riconoscendo il successo delle attività svolte finora, e con l'intenzione di definire uno status di organizzazione internazionale per la Commissione internazionale sulle persone disperse, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni a livello internazionale;

hanno convenuto quanto segue:

## **ARTICOLO I**

### Istituzione e status

1. La Commissione internazionale per le persone scomparse, in seguito denominata "Commissione", è istituita quale organizzazione internazionale.
2. La Commissione è dotata di piena responsabilità politica internazionale e gode delle capacità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e l'adempimento dei suoi scopi.
3. La Commissione opera in conformità al presente Accordo.

## **ARTICOLO II**

### Finalità e funzioni

La Commissione si adopera per garantire la cooperazione dei governi e di altre autorità nell'individuazione delle persone scomparse a seguito di conflitti armati, violazioni dei diritti umani, calamità naturali e di origine umana e altre cause involontarie, e per fornire assistenza in tali attività. La Commissione sostiene inoltre gli sforzi di altre organizzazioni, incoraggia il pubblico a partecipare alle sue attività e contribuisce allo sviluppo di adeguate commemorazioni e manifestazioni di ricordo delle persone scomparse.

## **ARTICOLO III**

### Collegio dei commissari e Direttore generale

1. La Commissione è composta dal Collegio dei commissari, dal Direttore generale e dal Personale. I Commissari vengono scelti tra personalità eminenti. I membri attuali del Collegio dei commissari sono elencati nell'Allegato al presente accordo.
2. Il Collegio dei commissari ha il diritto di adottare i Regolamenti riguardanti *tra l'altro* la nomina dei Commissari e le relative condizioni, le condizioni per la nomina del Direttore generale e del resto del personale della Commissione. Il Collegio dei commissari adotta un programma di lavoro che potrà essere periodicamente modificato. In genere, il programma di lavoro non deve superare i cinque anni e deve includere i requisiti della Commissione per portare a termine tale lavoro.
3. Il Collegio dei commissari decide per consenso di invitare altri membri a far parte dello stesso Collegio dei commissari. Le altre decisioni possono essere prese con un voto contrario o un'astensione. Il Collegio dei commissari elegge un Commissario quale presidente.

4. necessario, il Collegio dei commissari può decidere di invitare altre personalità eminenti a far parte dello stesso, e può invitare gli Stati a nominare dei Commissari, anche se tali Stati non sono parti del presente Accordo.
5. Il Direttore generale può rivolgersi a consulenti e periti esterni e mantenere dei meccanismi di consulenza che includano rappresentanti di organizzazioni internazionali e di altro tipo, della società civile e del mondo accademico.

#### **ARTICOLO IV**

##### Conferenza degli Stati Parte

1. La Conferenza rappresenta gli Stati Parte del presente Accordo.
2. Il governo di ciascuno Stato parte nomina un rappresentante quale membro della Conferenza.
3. La Conferenza elegge un Presidente e un Vice Presidente.
4. Il Collegio dei commissari e il Direttore generale convocano la Conferenza almeno ogni tre anni.
5. Se la Conferenza desidera riunirsi tra i periodi di cui al paragrafo 4 del presente Articolo, tale riunione deve essere convocata dal Collegio dei commissari e dal Direttore generale su richiesta della maggioranza dei membri della Conferenza.
6. La Conferenza è tenuta a:
  - a. considerare le relazioni sull'attività della Commissione;
  - b. proporre le direttive politiche per il programma di lavoro del Collegio dei commissari;
  - c. raccomandare agli Stati Parte le misure per perseguire le finalità della Commissione;
  - d. adottare i regolamenti di procedura della Conferenza.
7. Le decisioni vengono prese con il voto della maggioranza degli Stati Parte presenti, inclusa l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
8. Il Collegio dei commissari e il Direttore generale, *su base ad hoc*, possono invitare degli Stati non-Parte e altre organizzazioni internazionali e di altro tipo che sostengono il lavoro della Commissione, a partecipare alle riunioni della Conferenza in qualità di osservatori.
9. Il Direttore generale invita uno Stato Parte a ospitare la riunione della Conferenza. Le spese di viaggio e alloggio relative alla riunione sono sostenute da ciascuno Stato Parte. Il Direttore generale fornirà il segretariato della Conferenza.
10. La Conferenza dispone di un Comitato finanziario.

## **ARTICOLO V**

### Comitato finanziario

1. Il Comitato rappresenta gli Stati Parte che hanno sostenuto finanziariamente la Commissione durante un periodo di rendicontazione.
2. Il governo di ciascuno Stato Parte di cui al paragrafo 1 del presente Articolo nomina un rappresentante quale membro del Comitato.
3. Il Comitato elegge un Presidente e un Vice Presidente.
4. Il Comitato si riunisce nell'ultimo trimestre di ogni anno.
5. Il Comitato è tenuto a:
  - a. considerare le relazioni sull'attività della Commissione per l'anno trascorso e per l'anno successivo;
  - b. adottare le raccomandazioni relative alla gestione finanziaria della Commissione, per le quali è tenuto a pendere in considerazione le opinioni dei principali donatori della Commissione;
  - c. esaminare e approvare i Regolamenti finanziari e il formato delle relazioni della Commissione;
  - d. adottare i regolamenti di procedura del Comitato.
6. Il Presidente, in consultazione con il Direttore generale, può consentire la partecipazione di altri Stati, anche se non Stati Parte, e di altre organizzazioni internazionali quali osservatori senza diritto di voto.
7. Il Comitato prende le sue decisioni con il voto della maggioranza dei membri presenti.
8. Ogni anno un membro del Comitato viene invitato dal Direttore generale a ospitare la riunione del Comitato. Le spese di viaggio e alloggio relative alla riunione sono sostenute da ciascun membro.

## **ARTICOLO VI**

### Poteri

Per conseguire le finalità e le attività di cui sopra, la Commissione ha i seguenti poteri:

- a. acquisizione e alienazione di beni immobili e personali;
- b. conclusione di contratti e di altri tipi di accordi, inclusi gli accordi per la gestione di conti bancari e l'esecuzione di transazioni bancarie e finanziarie;
- c. assunzione di personale;
- d. agire e difendersi in giudizio; e
- e. intraprendere altre azioni legali necessarie al raggiungimento delle finalità della Commissione.

## **ARTICOLO VII**

### Sede centrale e accordi internazionali

1. La Commissione sceglie come sede centrale L'Aia, Paesi Bassi. La Commissione conclude con lo Stato Ospitante un Accordo di sede che concede ai Commissari, al personale, ai locali, agli archivi e alla proprietà le immunità e i privilegi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni e il raggiungimento delle proprie finalità.
2. La Commissione cerca di concludere accordi con i governi degli Stati in cui svolge le sue attività. Tali accordi includono disposizioni che concedono ai Commissari, al personale, ai locali, agli archivi e alla proprietà le immunità e i privilegi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni e il raggiungimento delle proprie finalità.
3. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 1 del presente Articolo costituisce il punto di riferimento della Commissione per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.

## **ARTICOLO VIII**

### Finanziamento

Le esigenze finanziarie della Commissione, incluso il programma di lavoro, vengono soddisfatte da contributi volontari, sovvenzioni, donazioni e altre forme di reddito simili. Ai sensi del presente Accordo, a nessuno Stato Parte del presente Accordo o a qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale può essere richiesto di versare contributi prestabiliti o di altro tipo per finanziare il lavoro della Commissione.

## **ARTICOLO IX**

### Disposizioni finali

1. Il presente Accordo viene aperto alla firma degli Stati a Bruxelles il 15 dicembre 2014 e all'Aia dal 16 dicembre 2014 al 16 dicembre 2016. Uno Stato firmatario del presente Accordo può dichiarare di applicare il presente Accordo in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il governo dei Paesi Bassi.
3. L'adesione al presente Accordo è aperta a tutti gli Stati. Gli strumenti adesione devono essere depositati presso il governo dei Paesi Bassi.
4. Il presente Accordo entra in vigore dopo trenta giorni dalla data in cui due Stati hanno espresso il consenso a essere vincolati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.

5. Per tutti gli Stati che esprimono il loro consenso successivamente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di deposito dello strumento di consenso a essere vincolati.
6. Gli Stati Parte possono recedere dal presente Accordo. Il recesso decorre dopo dodici mesi dal ricevimento della notifica di recesso da parte del Depositario.
7. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di cinque anni, dopo i quali può essere adattato o modificato su iniziativa degli Stati firmatari originali. Successivamente viene esteso a tempo indeterminato.
8. Il presente Accordo viene depositato presso il Governo dei Paesi Bassi, che funge da Depositario e fornisce a ciascuno Stato Parte una copia certificata dell'Accordo.
9. Il Depositario è tenuto a notificare quanto segue agli Stati che hanno sottoscritto, ratificato, accettato, approvato, o aderito al presente Accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo:
  - a. le sottoscrizioni, dichiarazioni, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo;
  - b. le date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 del presente Articolo;
  - c. eventuali recessi e la data di efficacia di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FIRMATO a Bruxelles il 15 dicembre 2014, in lingua inglese, in un solo esemplare.

**Allegato: Membri del Collegio dei commissari alla data di entrata in vigore dell'Accordo sullo status e sulle funzioni della Commissione internazionale per le persone disperse**

S.M. Regina Noor

Sig. Willem (Wim) Kok (ex Primo  
Ministro del Regno dei Paesi  
Bassi)

Ambasciatore Rolf Ekeus

Ex Ambasciatore Thomas Miller

Ambasciatore Knut Vollebak

On. Alistair Burt